



MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE E SUOI IBRIDI

Il Piano è attuato su tutto il territorio di competenza della Provincia di Vercelli con l'impiego del personale e delle tecniche previste dalle vigenti normative nazionali e regionali e ha durata quinquennale (2019-2024).

LE AZIONI DI CONTROLLO ED I SOGGETTI AUTORIZZATI

I soggetti deputati all'attuazione degli interventi ai sensi dell'art.19 c.2 della Legge n157/92 sono:

- guardie venatorie dipendenti della Provincia di Vercelli,
- proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio,
- guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale, 1 marzo 2019, n. 20-8485, **le autorizzazioni concernenti il controllo del cinghiale sono adottate dalla Provincia**, sentiti gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC VC1 e VC2) e del Comprensorio Alpino (CA VC1), ovvero i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) e Aziende agri-turistico-venatorie (AATV) territorialmente coinvolti e le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/6/2018 n. 5.

CONTROLLO DEL CINGHIALE AD OPERA DEI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI FONDI

L'attività di controllo può essere effettuata dai proprietari o conduttori dei fondi, al fine di contenere i danni agricoli, attraverso **metodi ecologici, cattura o abbattimento** sui fondi, in ogni fase del ciclo produttivo secondo le seguenti tecniche di cattura e di prelievo:

1. metodi ecologici mediante sistemi di (recinzioni elettrificate, recinzioni fisse, dissuasori);
2. cattura con sistemi di trappolaggio mediante utilizzo di **gabbie o recinti** con scatto meccanico, automatico o semi-automatico, determinato dalla preda o indotto, e successivo abbattimento dell'animale;
3. abbattimento da **appostamento a terra** (compreso da automezzo attrezzato) o **sopraelevato** (altana) con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni;
4. abbattimento **alla cerca da automezzo** anche con l'utilizzo di fonti luminose o visori notturni e tiro con carabina dotata di ottica di puntamento;

5. abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della **girata** da parte di un numero limitato di operatori verificato il contesto territoriale, ovvero con il metodo della battuta a squadre di operatori con l'uso di armi ad anima liscia o carabina con o senza ottica di mira e l'ausilio di un cane limiere abilitato ENCI;
6. per situazioni straordinarie e sentito ISPRA, l'abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della **girata** da parte di un numero limitato di operatori verificato il contesto territoriale e con l'ausilio di **tre cani specificamente abilitati per la ricerca di cinghiali**.

METODI DI CATTURA E REQUISITI DEGLI OPERATORI

Cattura mediante gabbie-trappola o chiusini

L'attività di cattura viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti:

a) proprietario o conduttore di fondo, non munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa l'uso degli impianti di cattura. Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura;

b) proprietario o conduttore di fondo, munito di licenza di caccia, ove sono posizionati gli impianti di cattura ed in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa l'uso degli impianti di cattura. Tale figura è addetta alla gestione dell'impianto di cattura.

I proprietari o conduttori di fondo che intendono utilizzare gli impianti di cattura (recinti e/o trappole) devono fare richiesta all'Amministrazione provinciale che rilascerà relativa autorizzazione.

Le modalità operative previste sono le seguenti:

- i proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla **lettera a)**, addetti alla gestione dell'impianto di cattura provvedono a comunicare immediatamente l'avvenuta cattura alla Provincia di Vercelli - Servizio di Vigilanza ittico-venatoria, che potrà provvedere direttamente o attraverso la figura di un "**Tutor**" (**residente in Provincia di Vercelli**), individuato tra le figure di cui all'art. 19 della L. 157/1992, munito di licenza di caccia in possesso di attestato di partecipazione e superamento della prova finale al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa i piani di controllo o verifica da parte della Provincia del possesso delle analoghe competenze e abilità, ed iscritto nei relativi elenchi, **all'abbattimento nel più breve tempo possibile;**
- i proprietari o conduttori dei fondi con i requisiti di cui alla **lettera b)**, addetti alla gestione dell'impianto di cattura, provvedono a comunicare immediatamente l'avvenuta cattura alla Provincia di Vercelli-Servizio di Vigilanza ittico-venatoria e **successivamente procedono all'abbattimento nel più breve tempo possibile.**

In entrambi i casi si dovrà procedere alla compilazione della scheda di abbattimento.

(I proprietari o i conduttori dei fondi possono anche provvedere a proprie spese all'acquisto degli impianti di cattura di cui sopra ma anche in questo caso devono fare richiesta alla Provincia di Vercelli per il loro utilizzo la quale provvederà a rilasciare relativa autorizzazione).

Gli impianti di cattura potranno altresì essere forniti:

- dalla Provincia di Vercelli
- dagli ATC e C.A. (che dovranno richiedere alla Provincia il nulla osta per l'assegnazione della gabbia di cattura e comunicare la relativa localizzazione) ai fini della rendicontazione annuale che gli Uffici provinciali dovranno trasmettere a I.S.P.R.A.

Contenimento mediante abbattimento o controllo selettivo

L'attività di controllo selettivo mediante abbattimento viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti:

a) proprietari o conduttori dei fondi:

1. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;

b) proprietari o conduttori dei fondi:

1. in possesso di licenza per esercizio venatorio in corso di validità;

2. titolarità del fondo ove si realizza l'intervento di controllo;

3. in possesso di attestato di partecipazione e superamento della prova finale al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole circa i piani di controllo o verifica da parte delle Amministrazioni del possesso delle analoghe competenze e abilità.

Procedura tecnica di intervento

Gli interventi di controllo tramite abbattimento vengono realizzati dai proprietari o conduttori dei fondi quando ricorrono le seguenti condizioni attraverso le rispettive procedure:

- i proprietari o conduttori dei fondi di cui alla **lettera a)**, possono ricorrere ad un "Tutor", residente in Provincia di Vercelli, individuato tra le figure di cui all'art. 19 della L. 157/1992, munito di licenza di caccia e in possesso di attestato di partecipazione al corso organizzato dall'A.T.C./C.A. o dalle Organizzazioni professionali agricole o verifica da parte della Provincia del possesso delle analoghe competenze e abilità, ed iscritto nei relativi elenchi;
- i proprietari o conduttori dei fondi di cui alla **lettera b)**, sono autorizzati, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale, ad esercitare il controllo mediante abbattimento.

Le attività di controllo effettuate dai proprietari o conduttori dei fondi debbono accertare la presenza di cinghiali, documentata da prove riconducibili al fondo di che trattasi o previo sopralluogo da parte del personale di vigilanza provinciale, a testimonianza di quanto accaduto ed inviate alla Provincia di Vercelli.

Ulteriori prescrizioni per le modalita' di abbattimento

1) Nel caso in cui gli interventi di controllo demografico non siano localizzati ed estemporanei, ma esista la necessità di una strategia di interventi diffusi sul territorio, la Provincia potrà prevedere la possibilità di organizzare, con il coordinamento e controllo del proprio personale, **gruppi di proprietari e conduttori dei fondi legati ad un preciso ambito geografico d'azione.**

Questi gruppi potranno intervenire nei settori a loro destinati applicando le diverse tecniche previste dalla normativa vigente e che meglio si addicono al contesto stagionale e ambientale in cui vengono attuati gli interventi.

2) Nel caso di **abbattimento con appostamento a terra/sopraelevato o alla cerca con automezzo**, il proprietario o conduttore del fondo/Tutor deve essere accompagnato da un

massimo di due persone, di cui almeno uno in possesso della qualifica di Guardia venatoria volontaria, ai soli fini di prestare aiuto nella conduzione del veicolo, del recupero del trasporto dei capi abbattuti, uso eventuale del faro; **durante gli interventi, dette persone non potranno effettuare abbattimenti di cinghiale, nonché maneggiare qualsivoglia arma.**

Per i tiri da autoveicoli non potranno essere usati fucili con canna ad anima rigata a funzionamento semiautomatico.

3) Nel caso di abbattimento da effettuarsi con il metodo della girata o della battuta, il proprietario o conduttore del fondo - sotto la propria responsabilità - può organizzare, condurre e dirigere una squadra composta da altri proprietari e conduttori di fondi con regolare porto di fucile uso caccia e relativa copertura assicurativa. Il numero massimo di operatori presenti in squadra è, nel caso di utilizzo del metodo della girata, pari a 8; nel caso della battuta, il numero massimo è pari a 25.

Durante le operazioni la Provincia può prevedere la presenza di almeno una persona in possesso della qualifica di Guardia venatoria volontaria, con provata professionalità, ai soli fini di prestare aiuto nell'organizzazione pratica dell' intervento, recupero e trasporto dei capi abbattuti e compilazione della documentazione relativa all'andamento delle operazioni. Durante gli interventi, la G.V.V. non potrà effettuare abbattimenti di cinghiale, nonché maneggiare qualsivoglia arma.

I cani che non dimostrano sufficiente selettività devono essere immediatamente richiamati e trattenuti al guinzaglio.

Durante le operazioni dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di non danneggiare e/o disturbare altre specie di fauna selvatica presenti. Si dovranno utilizzare esclusivamente mezzi inseriti all'art.13 della L. 157/92.

Per situazioni straordinarie e sentito ISPRA, è previsto l'abbattimento da effettuarsi tramite il metodo della girata da parte di un numero limitato di operatori, non superiore a 20, e con l'ausilio di tre cani specificamente abilitati per la ricerca di cinghiali. Tale attività è possibile soltanto in situazioni ambientali di provata eccezionalità, che escludano rischi significativi di impatti indesiderati a specie non target e, sotto la supervisione del personale di Vigilanza ittico-venatoria provinciale.

Tali contesti sono rappresentati da aree di pianura caratterizzate da colture estensive in atto, escludendo dunque qualunque zona cespugliata/boscata limitrofa. In particolare, per ogni intervento che preveda l'utilizzo di questo tipo di girata, dovrà essere trasmessa ad ISPRA una specifica richiesta di parere che indichi:

- le motivazioni, complete della tipologia e quantificazione dei danni causati dai cinghiali, presenza, descrizione, e valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione, esito degli interventi realizzati con le tecniche selettive, numero di azioni che si intende effettuare;
- la descrizione delle caratteristiche dell'area interessata, completa dell'ubicazione del sito, caratteristiche ambientali, tipo di istituto di gestione, integrando tale descrizione con una idonea cartografia della zona.

Nel caso di cinghiali che presentino atteggiamenti comportamentali riconducibili ad origine domestica ovvero di esemplari feriti, defedati o confinati in ambienti antropici (canali, cortili, pozzi, ecc.) da cui non possono fuoriuscire autonomamente, l'intervento sarà svolto

unicamente dal personale del Servizio di Vigilanza ittico-venatoria provinciale o da personale da questo debitamente autorizzato.

TIPOLOGIE D'INTERVENTO PREVISTE

La Provincia di Vercelli adotta le seguenti procedure:

- a) interventi di urgenza** volti a garantire una tempestiva azione in caso di segnalazione di danneggiamenti in atto;
- b) interventi programmati** tesi al controllo della specie nel territorio.

Gli **interventi di urgenza** possono essere richiesti inviando la richiesta, con un preavviso di almeno 24 ore, al Servizio di Vigilanza ittico-venatoria provinciale tramite e-mail o fax.

Espletate le opportune verifiche il personale della Vigilanza Venatoria disporrà l'attuazione di uno specifico piano di intervento individuando zone e soggetti da coinvolgere nelle relative operazioni nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Al termine di ogni singolo intervento e comunque entro 48 ore dalla conclusione dello stesso, il Responsabile designato per la gestione dell'intervento in parola dovrà comunicare alla Vigilanza provinciale l'esito dello stesso sui modelli appositamente predisposti.

Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 48 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia, d'intesa con le Organizzazioni professionali agricole, possono svolgere direttamente, nelle 72 ore successive alla comunicazione, operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla Provincia entro le 48 ore successive.

Per **interventi programmati**, la Provincia potrà concedere ai proprietari o conduttori di fondi autorizzazioni annuali.

L'inizio e la conclusione di ogni singolo intervento dovrà essere comunicato tempestivamente al 112 per l'incolumità dei cittadini.

MEZZI PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO (ART.13 L.157/92)

Per gli interventi condotti con le metodologie della GIRATA o BATTUTA, è consentito l'uso del fucile ad anima liscia caricato a palla asciutta, carabina con o senza ottica di calibro minimo non inferiore ai 270 m.p.

Per gli interventi condotti in fascia notturna, l'uso esclusivo della carabina, con ottica di puntamento, fonte luminosa e visori notturni, di cal minimo non inferiore ai 270 m.p..

DESTINAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI

Al termine di ogni intervento di controllo dovrà essere compilata una scheda, riepilogativa dell'intervento svolto e dovrà, inoltre, essere compilata una scheda con le principali caratteristiche biometriche dei cinghiali abbattuti.

Ad ogni cinghiale prelevato dovrà essere applicata una fascetta identificativa numerata e inamovibile.

I capi abbattuti durante gli interventi di controllo potranno:

- a) essere lasciati ai proprietari o conduttori di fondi a titolo di rimborso delle spese sostenute in numero non superiore a 5 (non verranno conteggiati i capi striati);
- b) essere conferiti ad apposite strutture autorizzate, le quali provvederanno a rimborsare alla Provincia di Vercelli un importo variabile a seconda delle condizioni di mercato.

Qualora ciò non fosse possibile, i capi potranno essere ceduti gratuitamente ad Enti Locali, mense cittadine, case di riposo e associazioni ONLUS ed altre associazioni varie senza fine di lucro, previa verifica sanitaria e a condizione che siano utilizzati a scopo benefico.

Infine in caso di situazioni particolari di tipo sanitario ed ambientale dovranno essere distrutti.

In tutti i casi in cui i capi sono destinati ad uso alimentare a privati e/o soggetti terzi (associazioni, mense, ospedali, ecc.) prima del loro consumo, **dovrà essere conferito obbligatoriamente ai Servizi Veterinari dell'ASL territorialmente competente, a cura del soggetto che ha effettuato l'abbattimento, un campione di muscolo o diaframma di cinghiale per un quantitativo maggiore di gr.10, che potrà anche essere "refrigerato", per l'esame trichinoscopico.**

Per l'esame trichinoscopico è necessario compilare il relativo modello rilasciato dalla Provincia di Vercelli.

DESTINAZIONE DEI CAPI TROVATI MORTI O CON COMPORTAMENTI ANOMALI.

Dato l'elevato rischio di introduzione del virus della Peste Suina Africana nel nostro Paese, ogni cinghiale trovato morto, anche a seguito di incidente stradale, o abbattuto con comportamenti ante mortem anomali di qualsiasi tipo, deve essere segnalato alle competenti autorità in materia di vigilanza venatoria.

Deve altresì essere segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi in laboratorio.

Le carcasse dovranno essere visionate dai veterinari dell'ASL localmente competente per le valutazioni del caso e successivamente distrutte.

ULTERIORI PRESCRIZIONI AGLI OPERATORI

Ai fini dell'incolumità e della sicurezza sia degli operatori, che dei soggetti terzi, si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- non effettuare tiri ciechi o in condizioni ambientali ed atmosferiche non ottimali;
- non effettuare tiri se non in condizioni di sicurezza;
- sospendere immediatamente ogni attività qualora emergano situazioni incompatibili con la prosecuzione delle operazioni di controllo;
- prima dell'inizio di ogni operazione verificare che nella zona d'intervento siano presenti solo i soggetti autorizzati e non siano presenti situazioni di pericolo;
- nel caso di battute segnalare preventivamente con appositi cartelli "BATTUTA IN CORSO";

- tutti gli operatori dovranno indossare apposito giubbotto ad alta visibilità o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
- il coordinatore della battuta o delle operazioni dovrà essere sempre presente sul posto e in contatto radio (strumenti consentiti dalla normativa vigente LPD) con tutti i cacciatori e dare chiare disposizioni sull'esecuzione delle azioni da intraprendere;
- durante gli spostamenti in autovettura o con altri mezzi il fucile dovrà essere sempre scaricato e tenuto in sicurezza;
- dovranno essere evitati tiri nei pressi di centri abitati tranne nei casi si intervenga per risolvere situazioni particolari d'urgenza e/o necessità per tutelare l'incolumità pubblica e fermo restando ovviamente le misure di sicurezza applicabili;
- l'attività di controllo non potrà essere svolta o dovrà essere sospesa nel caso di condizioni climatiche o ambientali avverse che rendano impossibile l'attività senza le idonee condizioni di sicurezza;
- le armi utilizzabili possono essere solo quelle di cui all'art. 13 della Legge 157/92;
- previa l'obbligatorietà della verifica di tiro, nell'eventualità si accerti il ferimento di cinghiali durante l'intervento dovranno essere messi in atto tutti i tentativi per il rinvenimento dell'animale, il responsabile dovrà attivare, nel più breve tempo possibile, il servizio di recupero con i cani da sangue.

NORME FINALI

I Vigili Provinciali sono incaricati della supervisione, coordinamento e controllo delle azioni.

Gli interventi non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 157/1992.

Il mancato rispetto delle predette modalità operative e dei relativi obblighi comporta, oltreché le altre sanzioni di legge, l'immediata revoca dell'autorizzazione e la sospensione dalle attività future.

MODULISTICA

Mod A) **MODELLO RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE PER UTILIZZO IMPIANTI DI CATTURA E/O TUTOR;**

Mod B) **MODELLO RICHIESTA UTILIZZO IMPIANTI DI CATTURA DI PROPRIETA' O IN COMODATO D'USO GRATUITO;**

Mod.C) **MODELLO RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO DEI TUTOR IN PROVINCIA DI VERCELLI;**

Mod.D) **MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER INTERVENTI IN SQUADRA;**

Mod. E) **MODULO RICHIESTA INTERVENTO IN URGENZA;**

Mod. F) **SCHEDA DI COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO E DI RILEVAMENTO DATI BIOMETRICI;**

Mod. G) **SCHEDA RIEPILOGATIVA TRICHINELLA;**